

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI  
DELL'ASSOCIAZIONE RIO ABIERTO ITALIA A.P.S.**

Il giorno 25 MARZO 2023, alle ore 9.44, presso lo stabile sito in Corso Rosselli, 129 Torino 10129 (TO) si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Rio Abierto Italia A.P.S. per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più degli associati e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea la sig.ra Emanuela Maroccini e quale Segretario la sig.ra Francesca Vecchi.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Infine, si conferisce mandato al Presidente o a un suo delegato di effettuare la registrazione del nuovo statuto e del presente verbale presso l'Agenzia delle Entrate. La registrazione è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 10.07 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

*Emanuela Maroccini*

Il Segretario

*Francesca Vecchi*



Registrato a Padova il 30/03/2023  
al N° 1836 Serie 3  
Esente e ESENTE  
LIQUIDATE ESENTE

Il Funzionario addetto (\*)  
*Marcello RAMPATO*

Sede legale a Rubano in Viale Strasburgo, 1 - 35030 PD - Codice Fiscale: 93180640877

Registrazione Runts 92203 - Codice affiliazione ASI VEN-PD1039



# Statuto

## RIO ABIERTO ITALIA APS

### Art. 1 (denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo Settore denominato **"Associazione di promozione sociale Rio Abierto Italia"**, in forma abbreviata **"Rio Abierto Italia APS"** che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Viale Strasburgo n.1 nel Comune di Rubano (PD). Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Consiglio Direttivo non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione opera in tutto il territorio nazionale, nei paesi dell'Unione Europea e più in generale nelle Aree di Libero Scambio presenti all'interno del territorio Europeo.

### ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

### ART. 3 – (finalità e attività di interesse generale)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'associazione si propone di promuovere lo sviluppo, la diffusione, la conoscenza e la pratica delle tecniche del sistema Rio Abierto, contribuendo al miglioramento delle capacità fisiche, emotive, mentali, spirituali della persona.

L'oggetto sociale dell'associazione prevede il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale da svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato:

- *Attività culturali di interesse sociale con finalità educative (lettera "d" art.5 CTS);*
- *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generali (lettera "i" art.5 CTS);*
- *Promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali (lettera "w" art.5 CTS).*

L'Associazione persegue le attività di cui sopra mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- istituire, gestire e curare corsi di formazione extrascolastica permanente e continua, formale e informale rivolti ai cittadini, per la valorizzazione e la divulgazione a carattere culturale, scientifico, formativo delle pratiche e dei metodi affini alle discipline bio-naturali, alle discipline olistiche per la salute, alle arti olistiche e orientali, compresi gli insegnamenti derivanti dalla tradizione e dalla ricerca, orientale e occidentale, atte a promuovere lo sviluppo della consapevolezza corporea in tutte le età della vita con la valorizzazione delle risorse dell'individuo favorendo il benessere e la costruzione di sani stili di vita, che rispondono alle sue esigenze e aspirazioni anche attraverso l'elaborazione di un'etica che si rifà a valori universalmente riconosciuti volta a migliorare la qualità delle relazioni umane, dettata dai principi di solidarietà, fratellanza e salvaguardia dell'ambiente e a difesa della natura;
- attuare progetti di sviluppo socioeducativo attraverso lo studio, la sperimentazione, l'aggiornamento, la specializzazione, la qualificazione nelle arti olistiche e orientali tra cui a titolo non esaustivo: tecniche secondo il sistema Rio Abierto e precisamente armonizzazione corporea, meditazione, massaggi; rivolti anche a minoranze etniche, diversamente abili, terza e quarta età o comunque soggetti sociali appartenenti alle fasce della marginalizzazione;
- curare l'organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento delle tecniche Rio Abierto per docenti, dirigenti e tecnici scolastici, sportivi, nonché professionisti promuovendo l'educazione degli adulti, con aggiornamenti trasversali per l'apprendimento formale e informale, rivolti ai cittadini, di qualsiasi nazionalità, favorendone l'interscambio sociale, ambientale, turistico e culturale, anche in convenzione con enti riconosciuti da Ministeri;
- realizzare convegni, seminari, congressi, conferenze, mostre, stage, manifestazioni culturali, anche in collaborazione con altre associazioni e con il patrocinio di Istituzioni pubbliche e private;
- predisporre un centro di documentazione a favore degli associati ed un servizio di pubblica lettura per quanti siano interessati ad attività di studio e di ricerca;
- avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l'informazione e la comunicazione di massa.

#### **ART. 4 – (Attività diverse e di raccolta fondi)**

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è delegata al Consiglio Direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 5 – (Associati)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e gli altri Enti del Terzo settore che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli altri ETS associati non dovrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Sarà compito del Consiglio Direttivo verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art 35 comma 3 del CTS. Gli ETS che intendano diventare associati del sodalizio dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal proprio rappresentante legale.

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art.35 comma 1 D.Lgs 117/2017. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri

non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati e degli enti. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### **ART. 6 - (Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite all'art.17 del presente Statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e degli enti e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Consiglio Direttivo.

#### **ART. 7 - (Recesso ed esclusione dell'associato)**

La qualifica di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e hanno effetto immediato.

Gli associati che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota sociale e per le quote aggiuntive per un periodo superiore a 30 giorni decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale verranno dichiarati automaticamente decaduti. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

Gli associati dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere adeguatamente motivate e comunicate agli associati destinatari, ad eccezione del caso del mancato pagamento della quota sociale.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

#### **ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### **ART. 9 (Organi sociali)**

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente,
- Organo di controllo, al verificarsi delle condizioni di legge,
- Organo di revisione, al verificarsi delle condizioni di legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice civile.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

#### **ART. 10 (Assemblea)**

L'Assemblea è composta dagli Associati dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Gli ETS associati possono avere un numero massimo di voti pari a cinque in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Le modalità di calcolo sono stabilite nel regolamento. Gli enti aderenti esercitano il loro voto per il tramite del loro rappresentante legale o persona da lui delegata.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la potestà genitoriale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo (fisico o virtuale), l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. È ammessa la convocazione in prima e seconda convocazione nello stesso giorno, purché interrotta tra le due convocazioni da un intervallo di almeno un'ora.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera semplice, e-mail, sms, o altra modalità telematica tracciabile al recapito di riferimento risultante dal Libro degli Associati e degli enti.

L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Le eventuali richieste di convocazione dell'Assemblea da parte degli Associati devono essere inoltrate per lettera raccomandata o posta certificata (PEC), all'Organo amministrativo e corredate dall'ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma dei richiedenti stessi.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli Associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART.11 (Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati in caso di contestazione del provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le proposte da inserire nell'ordine del giorno devono essere comunicate all'Consiglio Direttivo ed accompagnate da una breve illustrazione scritta.

#### **ART. 12 – (Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

#### **ART. 13 – (Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati.

#### **ART. 14 – (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di cinque membri, sempre in

numero dispari, eletti dall'Assemblea tra gli Associati per la durata di tre anni e rieleggibili.

Sono ineleggibili nell'Consiglio Direttivo i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni di uno o più membri dell'organo di amministrazione o in caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l'organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi componenti dell'organo di amministrazione scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell'organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- nomina, al suo interno, il Presidente dell'associazione

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo e stabilire la quota associativa annuale; può però essere convocato anche su richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti e ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno.

#### **ART. 15 – (Presidente)**

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, scelto dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 16 - (Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se previsto dai requisiti dimensionali, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 17 – (Organo di Revisione legale dei conti)**

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### **Art. 18 – (Libri sociali)**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati e degli enti aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti fisicamente presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo.

#### **ART. 19 – (Patrimonio e risorse economiche)**

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- contributi pubblici e privati;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- eredità, donazioni e legati;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;

#### **ART. 20 – (I beni)**

I beni dell'associazione possono rientrare nelle categorie dei beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 21 – (Bilancio o rendiconto per cassa ed esercizio sociale)**

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e, successivamente, depositato al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **ART. 22 – (Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria.

#### **ART. 23 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 24 – (Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

#### **ART. 25 – (Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori dipendenti impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati e la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti assunti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

#### **ART. 26 – (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 27 - (Responsabilità dell'associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

#### **ART. 28 - (Assicurazione dell'associazione)**

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

#### **ART. 29 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art.12 del presente Statuto.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ETS individuato dall'Consiglio Direttivo, in alternativa alla Fondazione Italia sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 30 – (Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

#### **ART. 31 – (Norma transitoria)**

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.